



Comune di SILIQUA

Provincia di Cagliari

Via Mannu n°32 – 09010 SILIQUA - CA

Tel.: 0781/7801220 – Fax: 0781/7801228

E-mail: attivitaproductive@comune.siliqua.ca.it

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16 Luglio 2007

INDICE

Capo I - NORME GENERALI

ART. 1	Ambito di applicazione	pag. 3
ART. 2	Definizioni	pag. 3
ART. 3	Criteri generali di indirizzo e finalità del regolamento	pag. 4
ART. 4	Autorizzazione all'esercizio dell'attività	pag. 4
ART. 5	Procedura di rilascio dell'autorizzazione	pag. 5
ART. 6	Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	pag. 5
ART. 7	Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della concessione dei posteggi	pag. 5
ART. 8	Istituzione di un nuovo mercato	pag. 6
ART. 9	Ampliamento e mutamento della periodicità del mercato	pag. 7
ART. 10	Modifiche del mercato	pag. 7
ART. 11	Riorganizzazione interna del mercato	pag. 7
ART. 12	Dimensioni, attrezzature e parcheggi mercati nuova istituzione	pag. 7
ART. 13	Normativa Igienico-sanitaria	pag. 8
ART. 14	Vendita a Mezzo di veicoli	pag. 9

Capo II - DISCIPLINA DEL MERCATO CON POSTEGGI

ART.15	Mercato Settimanale	pag. 9
ART.16	Posteggio in concessione	pag. 9
ART.17	Orario di Vendita	pag. 10
ART.18	Prescrizioni	pag. 10
ART.19	Posteggio-Miglioria e Scambio	pag. 11
ART.20	Criteri generali per l'assegnazione di posteggi	pag. 11
ART.21	Assegnazione di posteggi destinati ai produttori agricoli	pag. 12
ART.22	Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi	pag. 13
ART.23	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	pag. 13
ART.24	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 14

Capo III - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART.25	Modalità di svolgimento commercio in forma itinerante	pag. 14
--------	---	---------

Capo IV - POSTEGGI FUORI MERCATO

ART. 26	Individuazione aree	pag. 14
ART. 27	Posteggi fuori mercato soggetti a concessione/autorizzazione temporanee e stagionali Concessione area pubblica all'interno del Parco Comunale per la gestione del servizio	pag. 15
ART. 28	di somministrazione alimenti e bevande	pag. 15

Capo V - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29	Tariffe per la concessione del suolo pubblico	pag. 17
ART. 30	Schedario delle imprese che esercitano il commercio di aree pubbliche	pag. 17
ART. 31	Diritto di accesso agli atti amministrativi	pag. 17
ART. 32	Sanzioni pecuniarie ed accessorie	pag. 18
ART. 33	Ulteriori Sanzioni	pag. 18
ART. 34	Abrogazioni precedenti	pag. 18

Capo I

NORME GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con i principi comunitari, costituzionali e nel rispetto della normativa nazionale vigente, disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche e detta direttive e criteri di attuazione relativi al commercio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 18.05.2006, n.5 , Capo II Artt.14 - 18 (Direttive Delib. Reg.le n.53/15 del 20.12.2006) e L.R. 06.12.2006, n.17 (attuazione Delib. Reg.le n.15/15 del 19.04.2007).

ART. 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:

- a) Per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) Per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) Per **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) Per **posteggio libero**: posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro alimentare, o che per la loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- e) Per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione e/o autorizzazione. I titolari di posteggi fuori mercato dovranno provvedere all'allestimento completo del proprio chiosco nel rispetto delle normative vigenti;
- f) Per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) Per **fiera/ sagra**: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e/o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti al registro delle imprese;
- h) Per **presenze in un mercato**: il numero di volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

- i) Per **miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di sceglierne un altro purché non assegnato;
- j) Per **scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di scambiarsi il posteggio dello stesso settore merceologico;
- k) Per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli, per i soggetti portatori di handicap;
- l) Per **settore merceologico**: si fa esclusivo riferimento ai settori Alimentare e Non Alimentare, così come previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 5/2006 e ss.mm.ii.;
- m) Per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, la Polizia Municipale dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- n) Per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

ART. 3

Criteria generali di indirizzo e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento in materia di commercio su aree pubbliche persegue le seguenti finalità:
 - Integrazione con altre forme distributive;
 - Razionalizzazione ed il miglioramento delle attività commerciali a favore del cittadino;
 - Riordino dell'assetto urbano nel rispetto delle esigenze e delle norme igienico sanitarie.

ART. 4

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - Negli spazi definiti dal Comune, e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante;
2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili;
3. Le Autorizzazioni sono così distinte:
 - a) (**AUTORIZZAZIONE di tipo A**) **commercio su aree pubbliche su posteggio** viene rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale;
 - b) (**AUTORIZZAZIONE di tipo B**) **commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante** viene rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. La presente autorizzazione abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
4. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le modalità previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n.228/2001.
5. Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D.Lgs. 27 Maggio 2005, n. 1.
6. Il titolare dell'autorizzazione e/o concessione, deve entro 10 giorni dalla richiesta di cambiamento di residenza comunicarlo al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio, il quale provvede entro 30 gg. all'annotazione sugli atti.

ART. 5

Procedura di rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, l'interessato produce domanda in bollo - secondo quanto richiesto dalla normativa vigente - in base allo schema-tipo predisposto dal Comune competente mediante lettera raccomandata A/R oppure può consegnare l'istanza a mano al protocollo del Comune.
2. **La domanda deve contenere:**
 - a. le generalità complete del richiedente o della ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili;
 - b. l'indicazione della nazionalità;
 - c. l'indicazione degli estremi della iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - d. la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti di cui all'art. 2 della L.R. 5/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e. l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
 - f. gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora non intenda esercitare l'attività in forma itinerante esclusiva;
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

ART. 6

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado.
2. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività, sempre che il subentrante abbia i requisiti previsti dall'art.2 della L.R. n.5/2006 (nel caso di settore alimentare) ed abbia provveduto alla presentazione della richiesta di voltura dell'autorizzazione e della relativa concessione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso.
3. Nel caso di subingresso per causa di morte, al subentrante-erede è consentito, previa effettuazione dell'adempimento di cui al precedente comma 2, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 2 della L.R. n.5/2006, se richiesti, ed ha comunque la facoltà di proseguire a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

ART. 7

Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della concessione dei posteggi

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a. Non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2006;
 - b. Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata e documentabile necessità dell'interessato;La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione del posteggio.
2. La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore :

- a. Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a tre mesi per ciascun anno solare, ovvero chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi (n.12 giornate di assenza dal mercato settimanale), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, debitamente certificati entro 15 giorni dall' assenza;
- b. Rinunci all'autorizzazione o al posteggio assegnato;
- c. Ceda in utilizzo, anche parziale, il posteggio a soggetti o aziende terze che non ne abbiano titolo;
- d. Non provveda al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale per l'Occupazione del suolo pubblico.

In caso di mancato pagamento del versamento relativo alla concessione del suolo pubblico del posteggio mercatale, prima dell'avvio del procedimento definitivo di revoca della concessione, il Servizio Attività Produttive provvederà alla notifica dell'avvio di procedimento assegnando un termine di 30 giorni per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta con effetto retroattivo alla sua scadenza.

L'atto di revoca verrà notificato all'Operatore secondo i termini di legge.

3. Il personale addetto al controllo deve comunicare tempestivamente al Servizio Attività Produttive il verificarsi delle cause di decadenza o di revoca di cui ai commi n.1 e n.2 del presente articolo.
4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci e relativa sanzione prevista dall'art.32 (Sanzioni pecuniarie ed accessorie).
5. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico.

ART. 8

Istituzione di un nuovo mercato

1. Il Comune procede, tramite apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, alla istituzione di un nuovo mercato, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive, nel rispetto dell'art.8 e dell' art.15, comma 13 della L.R. n.5/2006, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.
2. Nell'atto deliberativo di istituzione del mercato il Comune indica:
 - L'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
 - L' organico dei posteggi e la suddivisione merceologica;
 - Il numero dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
 - Le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa all'Assessorato Regionale competente in materia di commercio.
4. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del Comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

ART. 9

Ampliamento e mutamento della periodicità dei mercati

1. Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per l'istituzione di nuovi mercati.

ART. 10

Modifiche dei mercati

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.
2. Nel caso di trasferimento del mercato esistente, il Servizio Attività Produttive provvede alla formazione di una graduatoria di tutti gli operatori titolari di concessione nel vecchio mercato, secondo seguenti criteri di priorità:
 - anzianità nel mercato;
 - anzianità complessiva maturata dall'operatore quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - sorteggio
3. I titolari vengono convocati in base alla suddetta graduatoria per la scelta del posteggio;
4. Qualora alla fine dell'assegnazione, risultino ancora posteggi liberi, si procederà secondo le modalità indicate nell'art.20 (criteri di assegnazione posteggi).

ART. 11

Riorganizzazione interna del mercato

1. Nel caso in cui, al fine della riorganizzazione interna del mercato, si debba procedere ad una diversa dislocazione dei settori alimentari e non alimentari, ad una ristrutturazione, spostamento, ricollocamento parziale per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse, la riassegnazione dei posteggi è effettuata, nell'aree appositamente individuate, con le seguenti modalità:
 - Predisposizione di apposita graduatoria redatta tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a. anzianità di presenze maturate dall'operatore;
 - b. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - c. sorteggio;
2. Si procederà alla riassegnazione dei posteggi nelle nuove aree appositamente individuate ed in quelle preesistenti ritenute idonee, con la redazione di una graduatoria alla quale partecipano tutti i titolari di posteggio oggetto di spostamento, ristrutturazione e comunque di ricollocamento anche parziale. La graduatoria viene redatta con i criteri di cui al precedente comma 1.

ART. 12

Dimensioni, attrezzature e parcheggi mercati nuova istituzione

1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a mt. 2,50.
3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato al posteggio.

4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura massima di mt.1,00 e minima di cm. 0,80 (in caso di problemi tecnici legati allo spazio per la sicurezza stradale) e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature;
5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di mt.2 misurati nella parte più bassa. Esse non devono in ogni modo creare disagi agli altri operatori e costituire intralcio alla viabilità ed al passaggio dei mezzi di soccorso.
6. L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionabilità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.
7. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento delle attività di vendita.

ART. 13

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.
2. I banchi temporanei adibiti alla vendita di prodotti alimentari, ferma restando l'osservanza delle norme generali dell'igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) Essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti offerti in vendita;
 - b) Avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a mt.1;
 - c) Avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
3. Le disposizioni di cui alle lett. *b)* e *c)* non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.
4. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 2, devono essere forniti di:
 - a) Idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b) Serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) Lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) Serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e) Adeguato piano di lavoro;
 - f) Nonché rispettare le seguenti prescrizioni:
5. I prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
6. I banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;
7. È vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e filettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui sopra, purché al momento su richiesta dell'acquirente;
- g) Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- h) I banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, e devono essere corredati da:
 - i) Dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intralvalvare dei molluschi bivalvi vivi;
 - j) Idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;

- k) Appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
- l) Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui sopra devono essere forniti di :
- m) Sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura compresa fra i 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
- n) Serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
- o) Lavello con erogatore automatico di acqua;
- p) Serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per l'acqua potabile.
- q) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca.

ART. 14

Vendita a mezzo di veicoli

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

Capo II

DISCIPLINA DEL MERCATO CON POSTEGGI

ART. 15

Mercato settimanale

1. Il mercato con posteggi viene svolto nel Comune con cadenza settimanale il Giovedì attualmente presso la via Carducci. Eventuali spostamenti di area mercatale verranno effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 10 e art. 11 del presente Regolamento.
2. Il Mercato con posteggi è composto di n. 25 posteggi totali, di cui n. 19 destinati al settore non alimentare e n.6 destinati al settore alimentare dei quali n. 4 destinati agli imprenditori agricoli e n.2 destinati agli altri operatori alimentari. Tutti i posteggi hanno dimensione di mq.40 (7,5x5,5 ml) fatta eccezione per due posteggi per imprenditori agricoli aventi dimensioni pari a 20 mq (5x4 ml).

ART. 16

Posteggio in concessione

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione (secondo le varie tipologie riconosciute dalla normativa vigente) che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Regolamento;
2. I concessionari di posteggi nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito destinati a tutela di interessi pubblici o privati;
3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce a contatto diretto con il suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori, delle calzature delle terraglie, dei giocattoli, dei quadri e degli articoli d'arredamento, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.
4. Tutti i banchi dovranno ai lati essere sgomberi da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti.
5. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il suolo loro assegnato per l'esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non

attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare.

6. Le associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato o fiera.

ART. 17

Orario di vendita

1. Il Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne al termine dell'orario di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.
2. I posteggi nell'area mercatale devono essere occupati entro le ore 8.00 - ora in cui avrà inizio la vendita - e comunque gli operatori assegnatari potranno accedere al loro posteggio almeno un'ora prima (ore 7.00) e sino al termine previsto per lo sgombero e la pulizia dei rifiuti alle ore 14.30.
3. Alle ore 8.30, in caso di assenza degli operatori assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procederà all'assegnazione agli eventuali spuntisti da parte della Polizia Municipale, secondo le modalità di cui agli articoli successivi
4. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

ART. 18

Prescrizioni

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica a cui è destinato. È vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi.
2. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale, secondo quanto previsto all'Art.6 del presente Regolamento.
3. È vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non con le modalità descritte dal successivo art. 19.
4. È fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da carta, cartone, ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, provvedendo al loro allontanamento dal Comune di Siliqua per differenziarli nel proprio Comune di provenienza.
5. I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco.
6. L'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore è consentito purché il generatore non violi le norme di inquinamento ambientale; è consentito inoltre l'utilizzo dei generatori incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.
7. È vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o insistenti offerte di merci; la vendita di dischi, musicassette, compact disk e similari potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, da concordare con il personale di Vigilanza della Polizia Municipale, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed i residenti della zona.
8. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti.
9. L'operatore non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico, ad esclusione di confezioni eventualmente già predisposte per la vendita.

10. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
11. Ai concessionari è fatto obbligo:
 - a) Di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti l'attività svolta nel mercato e ogni documento inerente l'esercizio dell'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale;
 - b) Di fornire la ricevuta di versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
 - c) Osservare, oltre le norme di leggi vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento e le disposizioni impartite dal Servizio competente e dagli Operatori di Polizia Municipale;
12. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;
13. Il posteggio non deve rimanere incustodito;
14. L'amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nei mercatini.
15. La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 32 del presente Regolamento.

ART. 19

Posteggio – Miglioria e Scambio

1. Il Servizio Attività Produttive rende noto entro il 1° febbraio ed il 1° luglio di ogni anno, tramite avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune e contestuale comunicazione agli operatori, la disponibilità dei posteggi liberi nel mercato, con l'indicazione delle merceologie.
2. Non sono considerati liberi i posteggi per i quali non sono definitivamente conclusi i procedimenti di revoca.
3. Gli operatori già concessionari di posteggio nel mercato possono avanzare domanda di miglioria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 1. Le domande pervenute prima della data di pubblicazione dell'avviso o successivamente alla sua scadenza non saranno prese in considerazione.
4. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo l'ordine della graduatoria del mercato stilata in base ai criteri di cui al successivo art.20.
5. Nei mercati suddivisi in settori le migliorie possono avvenire solo nell'ambito del settore merceologico di appartenenza.
6. Nei mercati è ammesso lo scambio consensuale del posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico. Le domande dovranno essere presentate congiuntamente dai titolari di concessione del posteggio, con l'indicazione dei numeri di posteggio oggetto di scambio.
7. L'autorizzazione allo scambio consensuale o alla miglioria dei posteggi implica:
 - a. Il mero adeguamento delle concessioni da parte del Servizio competente, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
8. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità all'uopo previsto dal regolamento comunale.

ART. 20

Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata se non intervengono motivi ostativi per i quali è prevista la decadenza o la revoca dell'autorizzazione, e comunque ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella concessione in violazione a quanto previsto dall'Art.7 del presente Regolamento.

2. L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene mediante bando di gara una volta conclusa la procedura di cui all'Art.19.
3. Agli imprenditori agricoli di cui all'art.21, deve essere assegnato un congruo numero di posteggi che si rendano disponibili non inferiore al 30%;
4. Le domande sono inviate direttamente al Comune sede di posteggio mediante lettera raccomandata A/R o consegnate a mano al protocollo generale con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.
5. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, in base alla graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggiore numero di presenze effettive cumulate dall'operatore del mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
 - b) Richiesta posteggio da parte di nuovi operatori;
 - c) Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
 - d) In ulteriore subordine progressivo:
 - **Presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;**
 - **Numero familiari a carico;**
 - **Anzianità del richiedente;**
 - **Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;**
 - **Anzianità della iscrizione al registro delle imprese;**
 - **La data di presentazione della domanda;**
 - **Il sorteggio;**
6. Il Comune sede di posteggi per i quali è stata effettuata rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
7. Nell'assegnazione dei posteggi in mercato di nuova istituzione o per effetto di spostamento dell'area mercatale si applicano le priorità di cui ai precedenti commi.
8. Presso il Servizio Attività Produttive è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque sia portatore di interessi legittimi o diritti soggettivi:
 - la planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico ed i titolari;
 - il registro di graduatoria dei titolari.

ART. 21

Assegnazione posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene tramite apposito bando pubblicato all'albo pretorio del Comune, nel quale si comunica la disponibilità dei posteggi liberi riservati agli imprenditori agricoli;
2. Gli Imprenditori agricoli interessati all'assegnazione di un posteggio possono presentare domanda (in bollo vigente) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 1.
3. Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del bando o successivamente alla sua scadenza non saranno prese in considerazione;
4. L'assegnazione verrà fatta sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. **maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato; nel caso avranno precedenza gli imprenditori agricoli associati;**
 - b. **anzianità maturata rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.59/63 o alla data di presentazione della DIA ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.228/2001;**
 - c. **ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data e al numero di protocollo generale del Comune;**
 - d. **sorteggio.**

ART. 22

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi, in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che siano presenti entro l'orario stabilito, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, del presente regolamento, secondo il seguente ordine:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato;
 - b) In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio tra i presenti.
2. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori:
 - a) già concessionari anche di un solo posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale;
 - c) non aventi, al momento dello svolgimento delle operazioni di assegnazione, la disponibilità dei mezzi, attrezzature e merci per lo svolgimento immediato dell'attività.
3. La procedura di assegnazione ha inizio immediatamente dopo l'orario prestabilito per l'inizio delle vendite e quindi alle ore 8.30.
4. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli, di cui al comma 5 dell'art. 4; in assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui al primo comma agli altri operatori alimentari aventi titolo;
5. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, svolta in un posteggio, è consentita solo a persona appositamente delegata dal titolare o rappresentante legale in caso di società, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del L.R.n.5/2006 e successive modifiche, debitamente autocertificati secondo la normativa vigente. La delega e l'autocertificazione di cui al presente comma devono essere esibiti agli organi di vigilanza insieme al titolo autorizzatorio.
6. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, solo i soci possono svolgere l'attività senza essere stati nominati quali delegati.
7. L'assegnazione temporanea viene effettuata obbligatoriamente tenendo conto della destinazione "alimentare / non alimentare" del posteggio.

ART. 23

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Municipale. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili.
5. L'assenza non sarà riportata nel registro qualora:
 - a) venga prodotta idonea giustificazione entro 15 giorni dall'assenza;
 - b) si verificano intemperie ritenute tali dal Comando di Polizia Municipale, da non poter consentire il regolare svolgimento del mercato;
 - c) se risulta assente almeno il 50% dei concessionari di posteggio;
6. Il resoconto delle presenze annuali del mercato deve essere trasmesso al Servizio Attività Produttive entro il mese di Gennaio di ogni anno.

ART. 24

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato ed in prossimità degli ingressi in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
3. I divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, limitatamente all'orario prefissato per le vendite.

Capo III

DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE

ART. 25

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante fermarsi e sostare sull'area pubblica, senza che questo comporti violazioni alle norme di comportamento del vigente nuovo Codice della Strada.
4. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle o banchi per l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. Le soste possono essere effettuate progressivamente in punti che distino tra loro almeno 500 mt. e per non più di un'ora.
6. Ai sensi della vigente normativa l'orario di vendita per l'esercizio in forma itinerante è stabilito secondo gli orari previsti dall'Ordinanza Sindacale per gli esercizi commerciali in sede fissa.

Capo IV

POSTEGGI FUORI MERCATO

ART. 26

Individuazione aree

1. I posteggi fuori mercato sono stabiliti dal presente Regolamento allegato al relativo atto deliberativo consiliare e sono individuati nelle seguenti zone o vie:
 - Via Oslo, sino all'Anfiteatro Comunale e zona Campi sportivi (torronai, artigianato locale con prodotti tipici della Sardegna e non, vendita ed esposizione opere del proprio ingegno, somministrazione alimenti e bevande durante il periodo delle feste e sagre);
 - Area Pubblica adiacente la Scuola Materna di Via Matteotti angolo con Via Giordano Bruno per la somministrazione di alimenti e bevande durante il periodo delle feste e sagre;
 - Spazio adiacente il cimitero Comunale (vendita di fiori e piante) n.2 posteggi;
 - Area Pubblica del parco giochi Comunale situato tra la Via Conte Ugolino e Via Cixerri (somministrazione alimenti e bevande non alcoliche tramite l'allestimento di un chiosco attrezzato);

ART. 27

Posteggi Fuori Mercato soggetti a concessioni/autorizzazioni temporanee e stagionali

1. Via Oslo, sino all'Anfiteatro Comunale e Zona Campi sportivi

(torronai, artigianato, vendita ed esposizione opere del proprio ingegno, somministrazione alimenti e bevande);

La concessione dei posteggi di cui sopra viene rilasciata nell'ambito ed in coincidenza di:

- iniziative culturali, animazione, sportive o di altra natura tali da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone;
- in occasione di festività, feste, sagre e manifestazioni varie;

La richiesta di occupazione del tratto di suolo pubblico da occupare, denominato posteggio, deve essere concordata con il Servizio competente, anche in base alle specifiche esigenze dell'operatore commerciale e/o artigiano, il quale provvederà ad effettuare il versamento della tassa corrispondente in base alle tariffe di occupazione del Regolamento TOSAP vigente.

La domanda di occupazione del posteggio fuori mercato dovrà pervenire almeno 7 giorni prima delle manifestazioni e dovrà essere in bollo vigente per legge.

Le autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande non possono avere, per la stessa manifestazione una durata superiore a 15 giorni.

2. Area Pubblica adiacente la Scuola Materna di Via Matteotti angolo con Via Giordano Bruno rione San Giuseppe (torronai, artigianato, vendita ed esposizione opere del proprio ingegno, somministrazione alimenti e bevande);

La concessione dei posteggi di cui sopra viene rilasciata nell'ambito ed in coincidenza di:

- in occasione di festività, feste, sagre e manifestazioni varie;

La richiesta di occupazione del tratto di suolo pubblico da occupare, denominato posteggio, deve essere concordata con il Servizio competente, anche in base alle specifiche esigenze dell'operatore commerciale e/o artigiano, il quale provvederà ad effettuare il versamento della tassa corrispondente in base alle tariffe di occupazione del Regolamento TOSAP vigente.

La domanda di occupazione del posteggio fuori mercato dovrà pervenire almeno 7 giorni prima delle manifestazioni e dovrà essere in bollo vigente per legge.

Le autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande non possono avere, per la stessa manifestazione una durata superiore a 15 giorni.

3. Spazio adiacente il cimitero Comunale (vendita di fiori e piante) n. 2 posteggi.

La concessione dei posteggi di cui sopra viene rilasciata nell'ambito ed in coincidenza con gli orari di apertura e chiusura del cimitero comunale.

La domanda di occupazione del posteggio fuori mercato dovrà essere in bollo vigente per legge.

ART. 28

Concessione area pubblica all'interno del Parco Comunale per la gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande

Area pubblica del parco giochi Comunale ubicato tra la Via Conte Ugolino e Via Cixerri – Installazione di un chiosco attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'installazione e l'allestimento completo del chiosco attrezzato dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme urbanistiche vigenti, nonché delle leggi nazionali e regionali in materia igienico-sanitaria. Pertanto per le installazioni mobili e le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile la comunicazione DIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004.

2. L'installazione e l'allestimento del chiosco attrezzato è a carico dell'Operatore aggiudicatario e deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione (o concessione edilizia) del competente Servizio dell'Ufficio Tecnico comunale, il quale potrà anche modificare in modo vincolante i materiali da utilizzare, i colori e il disegno della struttura in modo tale da consentire un'armonizzazione con la sistemazione urbanistica.
3. La Somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 della L.R. n.5/2006 e successive modifiche, per l'esercizio di tale attività.
4. È sempre vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi genere nel chiosco attrezzato all'interno del parco giochi comunale.
5. Con successivo indirizzo della Giunta Comunale da demandarsi al Funzionario competente, verranno adottati i criteri dettati dal presente Regolamento per l'adozione del Bando pubblico e relativo Capitolato.
6. L'area individuata verrà data in concessione per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche, congiuntamente e subordinatamente all'espletamento di altri servizi collaterali (quali ad esempio apertura e chiusura accessi, custodia, sorveglianza, pulizia e cura dello spazio concesso, ecc).
7. La concessione e la sua durata, dimensioni, caratteristiche della struttura, attività, orari, servizi aggiuntivi richiesti e loro modalità di espletamento, penalità, cause di rescissione, ecc., verranno specificati nel Capitolato e di seguito riportati nella Convenzione stipulata con l'Operatore che si aggiudicherà l'assegnazione dell'area pubblica destinata all'installazione del chiosco.
8. Nel Bando e relativi allegati (Capitolato e domanda di partecipazione con relativa offerta) verrà reso noto l'importo a base d'asta che costituirà l'offerta sulla quale praticare un rialzo d'asta.
9. Il Bando di gara pubblico comunale emesso dal competente Servizio Attività Produttive verrà pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e conterrà i requisiti di partecipazione così regolamentati. Pertanto:

➤ **Saranno ammesse alla gara per l'affidamento della gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande:**

Le Società, le Ditte individuali, le Cooperative sociali, tutte con sede legale nel Comune di Siliqua e i cui soci, per almeno due terzi siano residenti nel Comune appaltante, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Possesso da parte del Legale rappresentante o di un preposto dei requisiti professionali per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'Art.2 della L.R. 18.05.2006 n.5 e successive modifiche;
- b) Iscrizione all'apposito Registro prefettizio (solo per le Società Cooperative);
- c) Iscrizione al Registro Regionale di cui alla L.R. 4/1988 e/o L.R. 16/1997 (solo per le Società Cooperative);

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. I concessionari dei posteggi mercatali e di quelli fuori aree mercatali sono tenuti al pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) la cui misura è determinata dal “Regolamento per l’applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche” tenendo conto della superficie assegnata e del periodo di assegnazione.
2. Il pagamento della TOSAP deve essere fatto anticipatamente in un'unica soluzione tramite bollettino di conto corrente postale entro e non oltre 1 marzo di ogni anno per i titolari di concessione di posteggio in area mercatale. Per quanto concerne la concessione di posteggi o spazi di aree pubbliche o private in disponibilità al Comune, al di fuori dell’area mercatale, il versamento verrà effettuato anticipatamente, rispetto al rilascio del titolo autorizzatorio, in un’unica soluzione - annuale o stagionale - ed in relazione al tempo di occupazione del suolo/area.
3. Gli spuntisti sono tenuti al pagamento della TOSAP nei giorni di effettiva occupazione del posteggio nell’area mercatale.
4. In caso di mancato pagamento delle tasse dovute si applicheranno le sanzioni stabilite dal “Regolamento per l’applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche”.

ART. 30

Schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche

1. Il Comune è obbligato a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino per autorizzazione in carico:
 - Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell’autorizzazione;
 - Numero e tipologia dell’autorizzazione;
 - Numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
 - Estremi della concessione dei posteggi, nonché l’ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
 - Settori merceologici autorizzati.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune è tenuto a trasmettere all’Assessorato Regionale competente in materia di commercio, per i fini previsti dall’art.40 della L.R. n.5/2006, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
3. Il Comune deve inviare all’Assessorato Regionale competente in materia di commercio, entro il 31 ottobre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o sagre dell’anno successivo.

ART. 31

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi è garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati od altre forme, di accedere:
 - a) Al registro delle presenze maturate sui mercati;
 - b) Alla graduatoria dei titolari di posteggio;
 - c) Alla graduatoria dei non assegnatari di posteggio.
2. A tale scopo gli atti di cui al precedente comma 1, sono tenuti costantemente aggiornati sulla base della documentazione relativa alle presenze, trasmessa dalla Polizia Municipale al Servizio Attività Produttive, presso cui gli atti stessi sono depositati.

3. Agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo, presso il Servizio Attività Produttive è depositata una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale sono indicati:
 - a) L'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) Il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c) I posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
 - d) I posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - e) La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 32

Sanzioni pecuniarie ed accessorie

Ai sensi della L.R. n.5/2006 e successive modifiche:

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'Art. 2 e all'Art.15 della L.R. n.5/2006 è punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di **€ 2.500** ad un max. di **€ 15.000**;
2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'Art. 26 della L.R. n.5/2006 è punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di **€ 1.000** ad un max. di **€ 3.000**;
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'Art. 32 della L.R. n.5/2006 è punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di **€ 100** ad un max. di **€ 1.000**;

In caso di recidiva di cui ai commi 2 e 3 gli importi sono raddoppiati.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'Art. 17 comma 2 lett.d) lett.e) della L.R. n.5/2006 decade dalla concessione del posteggio;
2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'Art. 17 comma 4 della L.R. n.5/2006 è soggetto a sospensione immediata dell'attività abusiva di vendita ed è disposta la confisca delle attrezzature e delle merci;

Per tutto quanto non in contrasto con la Legge di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n.114/98 e ss.mm.ii. e tutte le altre disposizioni vigenti di leggi statali.

ART. 33

Ulteriori Sanzioni

1. Sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 16 della L. 3/2003 le violazioni alle Ordinanze Sindacali o del Responsabile del Servizio competente in materia di commercio non contemplate dal presente Regolamento;
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si fa riferimento alle procedure previste dall'art. 17 della Legge 689/1981 ed al Regolamento Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 18.05.2006;

ART. 34

Abrogazioni precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.